

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/08.

Ditta committente:
**COMUNE DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI**

PROVINCIA DI TERAMO
Piazza della Repubblica, 1 (TE)

Ditta appaltatrice:



DIREZIONE E SEDE LEGALE
VIA SCOZIA, 13 – 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
TEL. 085/8944586-8944246-8931839 FAX 085/8931832
E-MAIL: sicurezza@radiosanit.com

FILIALE
VIA LUCIANO MANARA, 134
63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
TEL/FAX 0735-586103-364620
E-MAIL: radianitsbt@radiosanit.com

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato redatto dal DATORE di LAVORO COMMITTENTE in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Roberto MANCINI.

Firme:

Datore di lavoro committente

Preposto incaricato dell'assistenza o controllo dei lavori appaltati

(nominato dal Datore di Lavoro committente)

Preposto incaricato della verifica delle condizioni di sicurezza durante i lavori appaltati

(nominato dal Datore di Lavoro committente)

Datore di lavoro appaltatore

Preposto referente per i lavori in appalto

(nominato dal Datore di Lavoro appaltatore)

Il presente documento è stato elaborato previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

Firme:

Tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

INDICE

FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO	2
STRUTTURA DOCUMENTO	5
1. OBIETTIVI	5
2. FINALITÀ	6
3.DEFINIZIONI ED ACRONIMI	7
INFORMAZIONI GENERALI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI CHE L'AZIENDA APPALTATRICE DEVE FORNIRE AL COMMITTENTE... 10	
1. PREMESSA	10
1.1 Obblighi datore di lavoro committente	10
1.2 Cooperazione e coordinamento datori di lavoro	11
1.3 Documento di valutazione dei rischi interferenti.....	11
1.4 Responsabilità solidale.....	11
1.5 Costi della sicurezza.....	12
1.6 Tesserino di riconoscimento	12
2. RICHIESTA DOCUMENTI ALLA DITTA APPALTATRICE	13
3. INFORMAZIONI SULLA DITTA APPALTATRICE	16
FIGURE DELLA SICUREZZA	16
DPI IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO.....	16
MEZZI E ATTREZZATURE IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO.....	17
DIPENDENTI PREVISTI DURANTE I LAVORI IN APPALTO.....	17
INFORMAZIONI CHE LA DITTA COMMITTENTE FORNISCE ALLA DITTA APPALTATRICE.....	19
1. DATI GENERALI DITTA COMMITTENTE	19
RISCHI DELL' ATTIVITÀ IN APPALTO	22
1. INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL' ATTIVITÀ IN APPALTO	22
1.1 Descrizione attività in appalto.....	22
1.2 Rischi interferenziali	25
1.3 Individuazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione.....	27
1.4 Costi per la Sicurezza.....	28
1.5 Misure Generali.....	31
Allegato 1	35
Allegato 2	36



STRUTTURA DOCUMENTO

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

STRUTTURA DOCUMENTO

Il presente Documento di valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto per l'affidamento del servizio “*assistenza domiciliare per disabili*”, in ottemperanza all’art. 26 del D. Lgs. 81/08:

-per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dalla richiamata normativa e cioè:

- a. Per cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi relativi all’attività oggetto dell’appalto;
- b. Per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- c. Per informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell’appalto da stipularsi tra le parti, in forma scritta, mediante contratto.

I servizi affidati e le attività previste dall’appalto sono puntualmente riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto.

1. OBIETTIVI

Con il presente documento unico di valutazione dei rischio interferenti (D.U.V.R.I.), vengono fornite alle imprese già in fase di gara d’appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione ai rischi interferenti.

I costi per la sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri per la messa in sicurezza delle strutture e degli impianti sono a carico dell’Amministrazione, quale proprietaria degli immobili;

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

restano pertanto a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti connessi alla gestione dei rischi interferenti propri dell'attività in appalto.

Il comma 3 dell' art 26 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. Nel DUVRI non vengono riportate le misure per eliminare o ridurre i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'attuazione della prestazione e le misure per eliminare o ridurre tali rischi.

Sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

2. FINALITÀ

Il DUVRI è un documento tecnico, che deve essere redatto contestualmente al capitolato speciale d'appalto per essere successivamente allegato al contratto. Come indicato nella determina dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n 3/2008 pag. 3 lettera a) "si tratta di un documento che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza. Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto”.

Il DUVRI deve essere considerato alla stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti e non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza. Il DUVRI deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara. È opportuno inserire nel capitolato d'oneri un'apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto il DUVRI, che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

3.DEFINIZIONI ED ACRONIMI

Si intendono per:

Appalti pubblici di forniture	Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c. 9 D. Lgs. 163/2006)
Appalti pubblici di servizi	Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D. Lgs. 163/2006 (art. 3 c. 10 D. Lgs. 163/2006)
Concessione di servizi	È un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D. Lgs. 163/2006 (art. 3 co. 12 D. Lgs. 163/2006)
Appalto misto	È un appalto pubblico avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture (art.14 co. 1 D. Lgs. 163/2006)
Datore di lavoro	Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenzia-

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

	le, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo vertice medesimo (art. 2 comma 2 lettera b) D. Lgs. 81/2008).
Datore di lavoro committente	Soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/2008
Luoghi di lavoro	I luoghi di lavoro destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda (art. 2 co. 1 lettera c) D. Lgs. 81/2008) ovvero nell'unità produttiva (art. 2 co. 1 lett. t9 D. Lgs. 81/2008), nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda.
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs 81/2008), da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze
Rischi interferenti	Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Stazioni appaltanti	L'espressione "stazione appaltante" comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 com. 33 del D. Lgs. 163/2006.



**REQUISITI TECNICO-
PROFESSIONALI DITTA
APPALTATRICE**

COMUNE DI ROSETO DEGLI A- BRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

**INFORMAZIONI GENERALI SUI REQUISITI TECNICO-
PROFESSIONALI CHE L'AZIENDA APPALTATRICE DEVE FORNIRE
AL COMMITTENTE**

1. PREMESSA

1.1 Obblighi datore di lavoro committente

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

1.2 Cooperazione e coordinamento datori di lavoro

Nell'ipotesi di lavori in appalto o somministrazione d'opera, tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a. **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b. **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
- c. **informandosi** reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

1.3 Documento di valutazione dei rischi interferenti

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui prima, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

1.4 Responsabilità solidale

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committen-

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

te risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

1.5 Costi della sicurezza

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1.6 Tesserino di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

2. RICHIESTA DOCUMENTI ALLA DITTA APPALTATRICE

La verifica dell'idoneità tecnico professionale viene desunta per similitudine, con adeguate semplificazioni del caso, dal titolo IV del D. Lgs. 81/08:

- (art. 89, comma 1, lettera l)) **Idoneità tecnico professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine ed attrezzature, in riferimento all'attività d'appalto.
- (art. 90, comma 9, lettera a)) Il committente nell'affidamento dei lavori:
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII.

Le imprese soddisfano il requisito di idoneità esibendo il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, il documento unico di regolarità contributiva e l'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;

ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale:

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente:

- a) Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature, alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo,
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine e attrezzature
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo (se svolta)
- e) documento unico di regolarità contributiva

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Il datore di lavoro appaltatore deve verificare l' idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

3. INFORMAZIONI SULLA DITTA APPALTATRICE

Argomento del contratto: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI**

- Durata prevista:*
- 1) Dal al
 - 2) Ricorrente in base alle specifiche necessità dell'incarico
 - 3) A chiamata
 - 4) Continuativa per il periodo contrattuale

Ditta appaltatrice:

Sede legale:

telefono:

FIGURE DELLA SICUREZZA

<i>Datore di lavoro ai fini del D. Lgs. 81/08:</i>	
<i>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:</i>	
<i>Medico Competente:</i>	
<i>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:</i>	
<i>Responsabile dei lavori presente sul posto:</i>	

DPI IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO

..... <i>(tipo)</i>	
<i>Camice</i> <i>(tipo)</i>	



**INFORMAZIONI CHE LA
DITTA COMMITTENTE
FORNISCE ALLA DITTA
APPALTATRICE**

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

**INFORMAZIONI CHE LA DITTA COMMITTENTE FORNISCE ALLA
DITTA APPALTATRICE**

1. DATI GENERALI DITTA COMMITTENTE

<i>Ditta:</i>	COMUNE ROSETO DEGLI ABRUZZI .-. Area Amministrativa	
<i>Sede Legale:</i>	Piazza Della Repubblica, Roseto Degli Abruzzi (TE)	
<i>Datore di lavoro:</i>	Dott.ssa Gabriella LASCA	
<i>telefono: 085-894531</i>	<i>fax: 085-89453 620</i>	<i>E-mail:</i> <u>lasca.gabriella@comune.roseto.te.it</u>
<i>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:</i>	P.i. Roberto MANCINI	
<i>Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:</i>	Arch. Paola CAPECE Ing. Nicola VIGILANTE	
<i>Rappresentanti Sicurezza dei lavoratori:</i>	DI FEBBO Gabriele MARCELLI Lorena LEONI Maurizio	
<i>MEDICO COMPETENTE:</i>	Dott. ^{ssa} Rosella ATRIANI	
<i>Incaricati delle misure antincendio, emergenze e pronto soccorso:</i>	<u>Addetti alla lotta antincendio</u> D'ANDREA Giancarlo, BONADUCE Nicola, DI PASQUALE Antonio <u>Squadra primo soccorso</u> BONADUCE Nicola, DI PASQUALE Antonio, VALENTE Maurizia, IEZZONI Rosella	
<i>Preposto incaricato dell'assistenza o controllo durante i lavori appaltati:</i>		

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Preposto incaricato della verifica delle condizioni di sicurezza durante i lavori appaltati:

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione:

Sede Comunale Piazza della Repubblica, 1



RISCHI DELL'ATTIVITÀ IN APPALTO

COMUNE DI ROSETO DEGLI A- BRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

RISCHI DELL'ATTIVITÀ IN APPALTO

1. INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'ATTIVITÀ IN APPALTO

Il committente informa la ditta appaltatrice sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dai lavori, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle misure e sistemi di emergenza presenti.

1.1 Descrizione attività in appalto

Il servizio è rivolto ai disabili, anche mentali, con priorità per quelli in situazione di gravità, nella fascia di età compresa tra gli 0 e i 59 anni, residenti nell'Ambito territoriale della "Costa Sud 2". La strategia complessiva del servizio consiste nel favorire lo sviluppo dell'autonomia della persona disabile nel proprio ambiente di vita, in un rapporto operatore domiciliare - disabile, che sia da un lato assistenziale dall'altro educativo al fine di valorizzare tutte le abilità residue per una vita indipendente al grado consentito. Il servizio di assistenza domiciliare è mirato ad una prestazione a duplice valenza assistenziale - educativa e dovrà avere per obiettivo il miglioramento delle capacità personali a provvedere alle seguenti attività, valorizzando al massimo le abilità residue. In particolare l'assistenza domiciliare consiste in.

- Miglioramento della capacità di svolgere un compito e una richiesta nella vita quotidiana in casa, eseguendo la routine quotidiana;
- Sviluppare il massimo della mobilità all'interno della propria casa (movimenti corporei, trasportare e spostare oggetti, camminare e spostarsi);
- Aiuto e sviluppo nella cura della propria persona (lavarsi, prendersi cura di singole parti del corpo, bisogni corporali, vestirsi, mangiare, bere, prendersi cura della propria salute);

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

- Assistenza e sviluppo delle abilità necessarie nella vita domestica autonoma (procurarsi i beni necessari, preparare pasti, fare i lavori di casa, prendersi cura degli oggetti della casa, assistere gli altri).

L'operatore domiciliare dell'affidatario del servizio è specificatamente qualificato e svolge un'attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, con particolare riferimento alla persona non autosufficiente, nell'ambito delle proprie aree di competenza in un contesto sociale. Collabora, inoltre, con gli operatori delle èquipe professionalmente preposte rispettivamente all'assistenza sanitaria e sociale, in particolare:

- Concorre alla pianificazione, gestione e valutazione del piano personalizzato di assistenza;
- Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni rischio/danno per porre in essere i relativi interventi assistenziali ed in particolare collabora con l'utente e la famiglia:
 - Nel governo della casa e dell'ambiente di vita;
 - Provvede alla sanificazione e sanitizzazione ambientale;
 - Provvede all'igiene ed al cambio della biancheria;
 - Assiste la persona, in particolare non auto-sufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale, mettendo in atto una relazione – comunicazione di aiuto con l'utente e la famiglia finalizzata all'integrazione sociale ed al mantenimento recupero dell'identità personale;

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

- Provvede al trasporto di utenti anche allettati in carrozzella;
- Provvede o collabora alla preparazione e/o assunzione di pasti, controllando anche l'osservazioni di particolari diete che la persona interessata deve seguire;
- Osserva, riconosce e riferisce al medico ed ai familiari alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc.)
- Utilizza specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente riducendo al massimo il rischio;
- Gestisce piccole somme di denaro con rendicontazione, quando necessario provvede ad acquisti da recare al domicilio del disabile;
- Collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale, animazione, socializzazione di singoli gruppi attraverso la valorizzazione delle reti di relazione dell'utente.

Al fine di garantire un servizio qualificato ed efficiente la ditta utilizzerà il seguente personale operativo:

N°.....	Operatori
---------	-----------

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

1.2 Rischi interferenziali

Il servizio affidato in appalto consiste nella gestione di Servizi di assistenza domiciliare per disabili. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e nella piena osservanza di quanto stabilito dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

Nell'elenco di seguito riportato si individuano i rischi presenti nei luoghi di lavoro durante le attività in appalto e il livello del rischio interferenziale, che sarà valutato con la seguente metodologia:

- A=1-4 lieve
- B=6-8 medio
- C=9-16 grave.

Definiti il danno (D) e la probabilità (P), il rischio (R) viene automaticamente graduato mediante la formula:

$$R = P \times D$$

I livelli di probabilità sono così definiti:


VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	<i>Altamente probabile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il danno</i> • <i>Si sono verificati danni di tale genere</i> • <i>Il verificarsi del danno non susciterebbe stupore in azienda</i>
3	<i>Probabile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La mancanza rilevata può provocare un danno</i> • <i>È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno</i> • <i>Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa in azienda</i>
2	<i>Poco probabile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La mancanza rilevata può provocare danno solo in circostanze sfortunate</i> • <i>Sono noti solo rarissimi episodi già verificati</i> • <i>Il verificarsi del danno susciterebbe una grande sorpresa in azienda</i>
1	<i>Improbabile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La mancanza rilevata può provocare danno solo in concomitanza di più eventi poco probabili</i> • <i>Non sono noti episodi già verificati</i> • <i>Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità</i>

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Mentre i livelli di danno sono così definiti:

<i>VALORE</i>	<i>LIVELLO</i>	<i>DEFINIZIONI/CRITERI</i>
4	<i>Lesioni o danni gravissimi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Infortunio che conduce al decesso</i> • <i>Amputazione o mutilazioni gravi (ad ex. Perdita di un arto)</i>
3	<i>Lesioni o danni gravi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trauma, ferita, contusione con prognosi da >40 gg</i> • <i>Amputazione limitata</i>
2	<i>Lesioni o danni di modesta entità</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trauma, ferita, contusione con prognosi da 4-40 gg</i> • <i>Effetti completamente reversibili con il tempo.</i>
1	<i>Lesioni o danni lievi (reversibili)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trauma, ferita, contusione, lesioni varie con prognosi <3gg</i> • <i>Effetti completamente reversibili in breve tempo.</i>

La formula $R = P \times D$ è rappresentabile in modo matriciale secondo lo schema seguente:



I rischi maggiori occuperanno le caselle in alto a destra, di cui la sedici è quella che comporta più complicazioni, (16 = danno letale - probabilità elevata). I rischi minori occuperanno la posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile) con tutta una serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

1.3 Individuazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione

Nel seguito verrà riportata la Valutazione dei Rischi interferenti relativi all'attività in appalto. In relazione ai rischi vengono individuate le misure di prevenzione o protezione che vengono messe in atto per eliminare il rischio o se non è possibile ridurlo al minimo, prevedendo anche la gestione del rischio residuo:

RISCHI	Probabil.	Danno	Valutazione	MISURE DA ADOTTARE	Tempi di attuazione
Elettrocuzione da impianto conforme	1	1	1 BASSO	È opportuno evitare di inserire utilizzatori non compatibili con le caratteristiche dell'impianto.	Nel lungo periodo
Inciampo	1	1	1 BASSO	È opportuno evitare cavi volanti e accatastare materiale sul pavimento, anche per brevi periodi.	Nel lungo periodo
Movimentazione persone allettate	2	1	2 BASSO	È necessario che durante la movimentazione degli ammalati, siano presenti almeno due operatori, formati sulle metodologie di sollevamento in sicurezza degli inabili	Nel lungo periodo
Urti e contusioni	2	1	2 BASSO	Prestare attenzione alle superfici spigolose presenti nelle abitazioni. Inoltre durante lo spostamento di persone inabili si consiglia l'impiego di carrozzine.	Nel lungo periodo
Scottature	2	1	2 BASSO	È necessario che durante la preparazione dei pasti l'operatore utilizzi presine contro le scottature.	Nel lungo periodo
Caduta di oggetti o materiali dall'alto	1	1	1 BASSO	Stoccare correttamente i viveri negli appositi scaffali.	Nel lungo periodo
Pavimenti scivolosi	2	1	2 BASSO	È possibile che durante la preparazione di un pasto, ci siano spandimenti di cibarie(liquide o solide), provvedere alla pulizia delle stesse onde evitare scivolamenti.	Nel lungo periodo

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Scivolamento per superfici bagnate	2	1	2 BASSO	È necessario prestare attenzione alle superfici bagnate, ad esempio dopo aver passato lo straccio.	Nel lungo periodo
Prodotti chimici pericolosi	2	1	2 BASSO	È necessario, utilizzare guanti protettivi e filtri facciali, durante l'impiego di prodotti chimici pericolosi utilizzati per le pulizie. Conservare i prodotti in luoghi sicuri.	Nel lungo periodo
Agenti biologici o infettivi	3	2	6 ALTO	Gli operatori durante l'attività di assistenza agli allettati (cambio pannoloni, e cerotti ferite da decubito) dovranno indossare guanti monouso e camice.	Nel lungo periodo
Incidenti stradale, investimenti	2	2	4 MODERATO	In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra.	Nel lungo periodo
Investimenti, urti	2	2	4 MODERATO	Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili.	Nel lungo periodo

1.4 Costi per la Sicurezza

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i costi relativi alla sicurezza per ogni rischio interferente individuato negli ambienti di lavoro.

I costi sono annui e relativi ad un singolo operatore.

Per attribuire i costi ai seguenti dispositivi è stata effettuata un'indagine di mercato, dalla quale è risultato che:




- Il costo di un paio di guanti ad uso medico e monouso è pari a € 0,03.
- Il costo di un camice ad uso medico è pari a € 20,00.
- Il costo di una confezione di filtri facciali è pari a € 2,50

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Successivamente abbiamo stimato la quantità di questi dispositivi in uso per un singolo operatore ed è risultato che:

- Sono necessari due camici ad operatore per assicurare il ricambio di quest'ultimi durante la settimana lavorativa.
- Sono necessari circa 900 paia di guanti per ogni operatore, considerando che nelle otto ore lavorative giornaliere un operatore può offrire assistenza a soli 2 soggetti e considerando che svolgerà almeno una volta al dì attività di igiene personale del soggetto e almeno una volta attività di pulizia dell'abitazione. Il totale, riportato, è quindi riferito ad un operatore per anno.
- Sono necessarie mediamente 4 filtri facciali al mese per operatore per un totale di circa 50 pezzi

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Guanti in lattice ad uso medico ¹		€ 30,00
Filtro facciale polveri non nocive gas e vapori organici ffp1 ²		€ 2,50
Camice (quantità 2 per operatore) ³		€ 40,00
TOTALE		€ 72,50

I guanti in oggetto sono medicali e monouso, in lattice di gomma naturale di alta qualità (high grade), sterilizzato ad ossido di etilene. Più lungo dei guanti da esame standard in modo da fornire la protezione extra necessaria per maneggiare farmaci tossici e prodotti chimici (ha infatti superato i test di impermeabilità dei farmaci chemioterapici usati più frequentemente). Colore bianco omogeneo, spessore uniforme ed esente da bolle, ottime elasticità e sensibilità in modo da

¹ Costo annuo per operatore

² Costo annuo per operatore

³ Costo annuo per operatore

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

assicurare il massimo comfort anche durante operazioni prolungate. Forma anatomica, ambidestro, con polsino elastico rinforzato anti-arrotolamento, superficie esterna microruvida in modo da assicurare un'ottima presa sia in condizioni di asciutto che di bagnato, basso contenuto di proteine, assenza di residui chimici di lavorazione, privo di polvere lubrificante. È un dispositivo medico conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE, marchio CE, classe di appartenenza "classe I", prodotto in ambienti con sistema di qualità rispondente ai requisiti delle norme ISO9002-EN46002.

Il camice, è anch'esso ad uso medico, in tessuto 100% COTONE, del peso di 100 gr. Sono disponibili taglie dalla S alla XXL. Lo stesso rientra nella categoria d'uso abbigliamento sanitario.

Il filtro facciale o mascherina nasale è con elastici regolabili, priva di valvola per l'eliminazione dell'umidità. È del tipo FFP1 e non presenta rischi di allergie perché non contengono lattice, PVC né silicone. Impedisce l'inalazione di polveri non nocive di media granulometria e inalazione di vapori derivanti da agenti chimici irritanti (prodotti per la pulizia e l'igiene della casa come candeggine e disincrostanti).

1.5 Misure Generali

La ditta appaltatrice si impegna a rispettare le seguenti disposizioni

1. l'impresa appaltatrice nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le norme di legge - generali e speciali - esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla Ditta committente.
2. Essa, inoltre, è obbligata all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la Ditta committente in merito alla sorveglianza delle attività.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

3. Per lo svolgimento dell'attività deve essere impiegato personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.
4. Tutte le macchine i mezzi e le attrezzature di proprietà della Ditta appaltatrice devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono inoltre essere mantenute nel tempo. La Ditta appaltatrice rilascerà dichiarazione di questo, ove necessario e/o richiesto.
5. La Ditta appaltatrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.
6. Il personale della Ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.
7. E' facoltà della Ditta committente di esaminare tutte le macchine e le attrezzature della Ditta appaltatrice e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitano la completa responsabilità della Ditta appaltatrice in materia di prevenzione infortuni sia

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

nei confronti dell'Autorità competente, sia agli effetti contrattuali nei confronti della Ditta committente.

8. Al momento dell'accesso in Azienda di nuovo personale, la Ditta appaltatrice dovrà fornire copia di tutta la documentazione inerente alla posizione di detto personale.



ALLEGATI

COMUNE DI ROSETO DEGLI A- BRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Allegato 1

Il Contratto/Ordine n° del Ditta appaltatrice

.....

con oggetto

.....

ATTO INIZIO ATTIVITÀ

In data **sono iniziati i lavori** di cui all'oggetto alla presenza di:

per la Ditta Committente

per la Ditta appaltatrice

L'Appaltatore dichiara di aver già stipulato il contratto/firmato l'ordine e di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dallo stesso, del programma delle attività concordato e pertanto accetta con il presente atto tutti gli obblighi.

La data va considerata a tutti gli effetti la data di inizio delle attività.

Il Sig. è responsabile dell'attività per la Ditta appaltatrice.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso conoscenza dei rischi specifici ambientali.

Per la Ditta committente

Per la Ditta appaltatrice

.....

.....

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
27/11/2008	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Allegato 2

Il Contratto/Ordine n° del Ditta appaltatrice

.....

con oggetto

.....

ATTO DI FINE LAVORI

In data **sono terminati le attività** di cui all'oggetto, come constatato da:

per la Ditta Committente

per la Ditta appaltatrice

Eventuali cause di reclamo:

.....

.....

.....

Osservazioni:

.....

.....

.....

Per la Ditta committente

Per la Ditta appaltatrice

.....

.....